



L'UGI SABATINI
Consulente del Lavoro - Revisore Legale

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21.12.2016, n. 297, S.O. n. 57, la [L. 11.12.2016, n. 232](#), recante **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”**, in vigore dal **1.01.2017**. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento, alcuni punti sono stati esclusi o trattati in maniera ridotta per brevità di consultazione.

Detrazione 65% per riqualificazione energetica

[Art. 1, c. 2, lett. a\)](#)

- È prorogata al **31.12.2017** la detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
- Per gli interventi della stessa natura relativi a parti **comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata fino al **31.12.2021**.
- Per le spese sostenute **dal 1.01.2017 al 31.12.2021** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino **l'involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del **70%**.
- La medesima detrazione spetta, nella misura del **75%**, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015.
- Le detrazioni nella misura maggiorata sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 40.000**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
- La sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata è **asseverata da professionisti** abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015
- Per gli interventi che consentono la detrazione nella misura maggiorata, a decorrere dal 1.01.2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la **cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Detrazione 36-50% per ristrutturazioni edilizie

[Art. 1, c. 2, lett. c\)](#)

- È prorogata al **31.12.2017** la detrazione del 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
- Per le spese sostenute **dal 1.01.2017 al 31.12.2021** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia antisismici**, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo.
- A decorrere **dal 1.01.2017 e fino al 31.12.2021** le disposizioni relative agli interventi antisismici si applicano anche agli edifici ubicati nella **zona sismica 3** di cui all'ordinanza 3274/2003.
- A decorrere dal 1.01.2017 tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi antisismici rientrano anche le **spese effettuate per la classificazione e verifica sismica** degli immobili.

Detrazione per acquisto di mobili

[Art. 1, c. 2, lett. c\)](#)

- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di ristrutturazione, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate **sostenute nell'anno 2017** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del **50% delle spese** sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro,.

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (super e iper ammortamento)

[Art. 1, cc. 8-13](#)

- Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è **maggiorato del 40% (super ammortamento)** anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, **esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto**, effettuati **entro il 31.12.2017**, ovvero **entro il 30.06.2018** a condizione che, entro la data del 31.12.2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia **avvenuto il pagamento** di acconti in misura almeno pari al **20% del costo** di acquisizione.

- Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo citato, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione è **maggiorato del 150% (iper ammortamento)**.
- Per la fruizione dei benefici dell'iper ammortamento e della maggiorazione sui beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali
- Sono esclusi i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,

Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata

[Art. 1, cc. 17-23](#)

- Il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata (art. 66 Tuir, ossia imprese individuali e società di persone) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei **ricavi** (art. 85 Tuir) e degli altri proventi (art. 89 Tuir) **percepiti** nel periodo d'imposta e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (principio di cassa, anziché principio di competenza).
- I soggetti che rientrano nei limiti previsti per la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in un **apposito registro i ricavi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio**
- Previa opzione, vincolante per **almeno un triennio**, i contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. **In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.**
- Il nuovo regime di contabilità semplificata **si estende di anno in anno** qualora non siano superati i limiti per la contabilità semplificata.
- Il contribuente ha facoltà di **optare per il regime ordinario**. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i 2 successivi.
- Con apposito Decreto Ministeriale possono essere adottate le disposizioni attuative.

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

[Art. 1, c. 36](#)

- Il versamento della ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate **raggiunga l'importo di euro 500**.
- Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di **versamento entro il 30.06 e il 20.12 di ogni anno** anche qualora non sia stato raggiunto tale importo.
- Il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dai condomini tramite **conti correnti bancari o postali** a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L'inosservanza della nuova disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997.

Limite di deducibilità per locazione autovetture per agenti

[Art. 1, c. 37](#)

- Il limite annuo della deducibilità dei costi di locazione e di noleggio relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è **aumentato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro**.

Irpef imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

[Art. 1, c. 44](#)

- Per gli anni **2017, 2018 e 2019** i **redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile** ai fini dell'Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Regime fiscale agevolato società sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro

[Art. 1, c. 50](#)

- A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2017 è **elevato a 400.000 euro** l'importo massimo dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle associazioni senza scopo di lucro per l'accesso al regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile.

Detassazione dei premi di risultato

[Art. 1, c. 160](#)

- Sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10%**, entro il **limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi** (anziché 2.000 euro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
- Le disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a **euro 80.000** (anziché 50.000 euro).
- Il limite di 3.000 euro è aumentato fino a un **importo non superiore a 4.000 euro** (anziché 2.500 euro) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Detassazione dei premi contro il rischio di non autosufficienza

[Art. 1, c. 161](#)

- Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il **rischio di**

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatini.luigi@virgilio.it – www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, c. 2, lett. d), nn. 1) e 2) D.M. Lavoro 27.10.2009), o aventi per oggetto il **rischio di gravi patologie**.

Opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro esclusi da Irpef

[Art. 1, c. 162](#)

- L'esclusione dalla base imponibile Irpef delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza si applica anche alle **opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro**, del settore privato o pubblico, **in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale**.

No tax area pensionati

[Art. 1, c. 210](#)

- Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione con età **inferiore a 75 anni** spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista all'art. 13, c. 1 Tuir, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
 - a) **1.880 euro**, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
 - b) **1.297 euro**, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) **1.297 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
- Per tali soggetti la detrazione è, quindi, equiparata a quella prevista a favore dei titolari di pensione con età **non inferiore a 75 anni**.

Erogazioni liberali a favore di istituti tecnici superiori

[Art. 1, c. 294](#)

- La detrazione Irpef del 19% e la deducibilità ai fini Ires riconosciuta alle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa è estesa a quelle **effettuate in favore degli istituti tecnici superiori**.

Imposta sul reddito d'impresa (IRI)

[Art. 1, cc. 547, 548](#)

- Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di **contabilità ordinaria** è escluso dalla formazione del reddito complessivo e **assoggettato a tassazione separata** con l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società (Ires) che, dal 1.01.2017, è **pari al 24%**.
- Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle nuove disposizioni. L'opzione ha durata **pari a 5 periodi d'imposta**, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

[Art. 1, cc. 554, 555](#)

- È riaperta la possibilità di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti non in regime d'impresa alla data del **1.01.2017**.
- La data per la redazione della relazione di stima e per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva, **pari all'8%, è fissata al 30.06.2017**.

Rivalutazione dei beni d'impresa

[Art. 1, cc. 556-564](#)

- Le società di capitali e i soggetti assimilati indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni** di controllo e di collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in **corso al 31.12.2015**.
- La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio **in corso al 31.12.2016**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella **misura del 10%**.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella **misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili**.

Cessione agevolata di beni ai soci ed estromissione immobili dell'impresa individuale

[Art. 1, cc. 565, 566](#)

- Le disposizioni dell'art. 1, cc. da 115 a 120 della L. 208/2015 si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere **successivamente al 30.09.2016 ed entro il 30.09.2017**.
- I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018**.
- Le disposizioni si applicano anche alle **esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale** dei beni, posseduti alla data del **31.10.2016, poste in essere dal 1.01.2017 al 31.05.2017**. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018**. Per i soggetti che si avvalgono della proroga gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2017.

Iva 5% trasporto marittimo, lacuale, fluviale, lagunare

[Art. 1, cc. 33-35](#)

- **Dal 1.01.2017** sono assoggettati **all'aliquota Iva del 5%** i servizi di trasporto urbano di persone marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. La tariffa amministrata per tali servizi di trasporto è comprensiva dell'Iva.

Percentuali di compensazioni Iva per animali vivi specie bovina e suina

[Art. 1, c. 45](#)

- Con decreto del Ministro dell'Economia, da adottare entro il 31.01.2017, le percentuali di compensazione Iva (art. 34, c. 1 Dpr 633/1972) applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente **in misura non superiore al 7,7% e all'8%**.

Contenuto dello scontrino e della ricevuta fiscale

[Art. 1, cc. 537-539](#)

- Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del **numero di codice fiscale del cessionario o committente**, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
- La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere **dal 1.01.2018**.

Lotteria associata all'emissione di scontrini

[Art. 1, cc. 540-544](#)

- A decorrere dal 1.01.2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
- Con decreto del Ministro dell'Economia è emanato, entro 60 giorni dal 1.01.2017, un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

Variazioni dell'imponibile o dell'Iva per mancato incasso della fattura

[Art. 1, c. 567](#)

- L'emissione della nota di credito per il recupero dell'Iva indicata in fattura emessa nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche discipline, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione, possono essere effettuati nel caso di mancato incasso connesso solo quando dette procedure si **sono concluse infruttuosamente**.
- La disposizione annulla la disciplina introdotta nell'art. 26 Dpr 633/1972 dalla L. 208/2015.

Aumenti aliquote Iva

[Art. 1, cc. 631, 632](#)

- È **differito al 1.01.2018**, anziché al 1.01.2017, l'incremento di 3 punti percentuali dell'aliquota Iva del 10%; l'aumento dell'aliquota Iva del 22% è rimodulato con le seguenti scadenze:
 - a) aumento di 3 punti percentuali **dal 1.01.2018**;
 - b) aumento di ulteriori 0,9 punti percentuali **dal 1.01.2019**.
- Sono abrogate le disposizioni che prevedevano un aumento per il periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2018 delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.

Esclusione dal contributo per interruzione del rapporto di lavoro

[Art. 1, c. 164](#)

- L'esclusione della corresponsione del contributo in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, c. 34 D.L. 92/2012 in casi particolari non è più una misura temporanea per il periodo 2013-2016, ma diventa **una misura a regime**. Si tratta dei seguenti casi:
 - a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Aliquota contributiva Gestione Separata Inps per professionisti senza cassa

[Art. 1, c. 165](#)

- A decorrere **dall'anno 2017**, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata, che **non risultano iscritti ad altre gestioni** di previdenza obbligatoria **né pensionati**, l'aliquota contributiva è **stabilita in misura pari al 25%**.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)

[Art. 1, cc. 166-178](#)

- A decorrere dal **1.05.2017**, in via sperimentale fino al 31.12.2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a **quote mensili per 12 mensilità** a un soggetto in possesso di specifici requisiti **fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia**.
- La **restituzione del prestito** avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una **durata di 20 anni**. Il prestito è coperto da una **polizza assicurativa obbligatoria** per il rischio di premorienza.

L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che, al momento della richiesta di APE, hanno **un'età anagrafica minima di 63 anni** e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia **entro 3 anni e 7 mesi**, purché siano in possesso del **requisito contributivo minimo di 20 anni** e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a **1,4 volte il trattamento minimo** previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

[Art. 1, cc. 188-193](#)

A decorrere dal **1.05.2017**, in via sperimentale fino al 31.12.2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia e in possesso della certificazione per l'APE, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, **possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea**, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto

Opzione donna

[Art. 1, cc. 222-225](#)

- Dal 1.01.2017 la facoltà di accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di specifici requisiti è **estesa alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31.12.2015, i requisiti di anzianità contributiva** previsti dall'art. 9, c. 1 L. 243/2009 per effetto degli incrementi della speranza di vita, a condizione che **optino per il sistema di calcolo contributivo integrale**.

Per tali lavoratrici restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità

Esonero contributivo per alternanza scuola-lavoro

[Art. 1, cc. 308-313](#)

- Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, **decorrenti dal 1.01.2017 al 31.12.2018**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero **pari a 3.250 euro** su base annua.
- L'esonero spetta, a domanda e alle condizioni previste, ai datori di lavoro che **assumono a tempo indeterminato**, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro **attività di alternanza scuola-lavoro** pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste, ovvero del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati.

L'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che **assumono a tempo indeterminato**, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **periodi di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Esonero contributivo in agricoltura

[Art. 1, cc. 344, 345](#)

- Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con **età inferiore a 40 anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola **effettuate tra il 1.01.2017 e il 31.12.2017**, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di **12 mesi nel limite del 66%** e per un periodo massimo di **ulteriori 12 mesi nel limite del 50%**.
- L'esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, **in presenza delle nuove iscrizioni**, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate delimitate.

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore

[Art. 1, c. 354](#)

- L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, è **prorogata anche per gli anni 2017 e 2018**.

- La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a **2 giorni per l'anno 2017 e a 4 giorni per l'anno 2018**, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al D.M. Lavoro 22.12.2012.
- Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un **periodo ulteriore di un giorno** previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Agevolazioni per interventi di messa in sicurezza degli edifici

[Art. 1, c. 2, lett. b\)](#)

- È prorogato al **31.12.2017** il termine entro cui dovranno essere definite misure e incentivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l'incremento del rendimento energetico e dell'efficienza idrica degli edifici esistenti.

Credito di imposta per strutture ricettive

[Art. 1, cc. 4-7](#)

- Il credito d'imposta per strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 D.L. 83/2014) è riconosciuto anche per i **periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65%**, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica ovvero acquisto di mobili. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica (L.96/2006 e norme regionali).
- Il credito d'imposta è ripartito in **2 quote annuali di pari importo** e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nei limiti delle risorse stanziare.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo

[Art. 1, cc. 15, 16](#)

- Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. 145/2013 è riconosciuto per le spese sostenute **fino al 2020**, anziché fino al 2019. Inoltre, sono elevati **dal 25 al 50%** la misura del credito di imposta e **da 5 a 20 milioni di euro** il limite massimo per ciascun beneficiario.
- Il credito di imposta, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, è fruibile **dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

Finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari

[Art. 1, cc. 52-58](#)

- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle Pmi (art. 2, c. 2 D.L. 69/2013) è **prorogato al 31.12.2018**.
- Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Contributo per investimenti finalizzati alla distribuzione gratuita di beni

[Art. 1, cc. 59-64](#)

- Ai soggetti (art. 1, c. 1 L. 155/2003) che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, è riconosciuto un **contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui**, nel limite delle risorse stanziare per gli anni **2017 e 2018**.

Agevolazioni per investimenti in start up

[Art. 1, cc. 65-69](#)

- L'atto costitutivo le successive modificazioni di start up innovative e di incubatori certificati possono essere redatti con **atto sottoscritto con firma digitale**, ovvero anche con **firma elettronica avanzata autenticata** (art. 25 codice amministrazione digitale).
- Dal 2017 l'importo massimo della detrazione Irpef fruibile per investimenti nel capitale di start up è **aumentato a euro 1.000.000** e deve essere mantenuto **per almeno 3 anni** (per la detrazione ai fini sia Irpef, sia Ires).
- A decorrere dall'anno 2017, le aliquote delle agevolazioni sono **aumentate al 30%**.

Fondo sostegno alla natalità

[Art. 1, cc. 348, 349](#)

- Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità», volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, **nati o adottati a decorrere dal 1.01.2017**, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Premio alla nascita

[Art. 1, c. 353](#)

- A decorrere **dal 1.01.2017** è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore **dell'importo di 800 euro**.
- Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo è corrisposto dall'Inps in **unica soluzione**, su domanda della futura madre, **al compimento del 7° mese** di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail studiosabatiniluigi@virgilio.it – www.studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P

Buono per frequenza asili nido bambini affetti da gravi patologie

[Art. 1, c. 355](#)

- Con riferimento ai nati a decorrere **dal 1.01.2016**, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, **un buono di 1.000 euro su base annua** e parametrato a 11 mensilità.
- Il buono è corrisposto dall'Inps al genitore richiedente, previa presentazione di **idonea documentazione** attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
- Il beneficio **non è cumulabile** con la detrazione dall'imposta delle spese per gli asili nido ai fini Irpef e non è altresì fruibile contestualmente con il voucher per baby-sitting e asili nido.

Voucher baby-sitting e asili nido

[Art. 1, cc. 356, 357](#)

- Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il voucher baby-sitting (pari a 600 euro mensili per massimo 6 mesi in alternativa al congedo) è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli **anni 2017 e 2018**, ferme restando le relative disposizioni attuative e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Entrata in vigore

[Art. 19](#)

- La L. 232/2016, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il **1.01.2017**

Per ulteriori approfondimenti ci rendiamo disponibili ad incontri personali per approfondire le varie tematiche

Cordialmente

